

(N. 1465)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

e col Ministro della Sanità

(DEGAN)

(V. Stampato Camera n. 2074)

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° agosto 1985

Applicabilità della legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, si applicano anche ai presidenti ed ai componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali, ai presidenti ed ai componenti dell'organo esecutivo delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, ai presidenti e ai componenti degli organi esecutivi di associazioni tra enti locali ed ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di aziende municipalizzate comunali e provinciali.